



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 144 del 14-08-2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' SIMILARI

IL SINDACO

Premesso:

- che i pubblici esercizi possono effettuare dei piccoli intrattenimenti musicali, quali diffusione di musica d'accompagnamento, piccolo piano bar, altro piccolo e, comunque scarsamente significativo, intrattenimento musicale e spettacolare in genere non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, all'esterno e all'interno delle proprie attività, a carattere di complementarietà e temporaneità;
- che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Valutato che la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Preso atto delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, inerenti la problematica degli schiamazzi, dei frastuoni e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e/o sorgenti sonore, e, più in generale, in luoghi di ritrovo e di aggregazione;

Preso atto che l'effettuazione delle attività rumorose di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari, sia nei locali chiusi che sulle aree di pertinenza e all'aperto, deve essere sempre preceduta dalla presentazione, contestualmente alla Scia, della documentazione previsionale di impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzano mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;

Ravvisato che tali iniziative ed attività, in quanto comportanti emissioni sonore significative, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, come tale da tutelare, e costituire un fattore scatenante di possibili turbative di quiete, ordine e sicurezza pubblica;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone, agli eventi di svago e alle attività imprenditoriali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica sotto il profilo della tutela all'inquinamento acustico;

Atteso che è concessa ai Sindaci la facoltà-dovere di intervento in materia, adottando provvedimenti all'uopo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;

Ritenuto doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, al fine di contemperare esigenze commerciali, il diritto alla riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana;

Ritenuto, altresì, di dover garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;

Ritenuto, altresì, di procedere ad un equilibrato e necessario riordino della disciplina e, quindi, di modificare i limiti orari e prescrizioni inerenti le emissioni sonore e le modalità di svolgimento delle attività rumorose di cui in trattazione;

Visti, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "*Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 N. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- il D.lgs. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/1123/CE*", relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale ben individuati nell'art. 8, comma 1, lettera h);
- l'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge n. 48 del 18 aprile 2017 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";
- il R.D. 773 del 18 giugno 1931, T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- la Legge Regione Lazio n. 18 del 3 agosto 2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio*";
- la Legge Regione Lazio n. 21 del 29 novembre 2006 "*Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*", come aggiornata al T.U. del Commercio Legge Regionale Lazio n. 22 del 06/11/2019;

ORDINA

Che:

le attività rumorose, in occasione di Attività di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l'utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all'aperto o con rumore comunque direttamente percepibile all'esterno, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal Comune, che sono fonte o causa diretta, ovvero mediata, di fatti o situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, frastuono, baccano, etc.

DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

- 1) Inoltro della prescritta SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), corredata da una Relazione Previsionale di Impatto Acustico a firma di un tecnico abilitato, così come previsto dall'art. 8, comma 2 della Legge n. 447/95 e art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011;
- 2) Le attività oggetto di Scia segnalate, se all'esterno dei locali, dovranno svolgersi negli spazi nella disponibilità dei titolari dei pubblici esercizi;
- 3) I suddetti piccoli intrattenimenti possono essere effettuati su tutto il territorio comunale **per non più di 35 giorni** complessivi nell'arco dell'anno solare, oltre alla serata del 31 dicembre;
- 4) Le attività di piccoli intrattenimenti devono rispettare i seguenti orari:
 - giovedì, venerdì, domenica e festivi fino alle ore 23,00;
 - sabato fino alle ore 24,00;
 - nei giorni precedenti ai festivi fino alle ore 24,00;
- 5) Tali attività non devono arrecare pregiudizio alla libera circolazione pedonale e veicolare, ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada;
- 6) Non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone.

La presente Ordinanza ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Istituzionale del Comune, reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Le precedenti Ordinanze comunali in materia sono abrogate e sostituite dalla presente.

DISPONE

Fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

- I trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa, di cui all'art. 7bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, pari ad **€ 200,00** (euro duecento/00);
- I medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione nel corso dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa, di cui all'art. 7bis di D.lgs. 18/08/2000, n. 267, pari a **€ 350,00** (euro trecentocinquanta/00);
- I medesimi trasgressori, dalla terza violazione nel corso dello stesso anno solare,

saranno puniti con sanzione amministrativa, di cui all'art. 7bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, pari a **€ 500,00** (euro cinquecento).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente Ordinanza, l'Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della Legge 241/1990, è il Sindaco.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- All'ufficio Segreteria, per la pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune, e per dare massima diffusione anche mediante affissione della presente Ordinanza Sindacale nei luoghi pubblici;
- Al Dirigente del Settore IV;
- Al Responsabile del Settore IV – Servizio V;
- Al Segretario Comunale;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Commissariato di P.S di Albano Laziale (RM);
- Alla Stazione Carabinieri di Albano Laziale (RM).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune al T.A.R del Lazio ai sensi del D.lgs. n. 104 del 02/07/2010, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Albano Laziale, 14-08-2024

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI